



Da compilare e restituire alla struttura
responsabile del procedimento amministrativo

RESIDENTI

MODULO C1 2026 RICHIESTA DI DETRAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RICHIESTA DI ALIQUOTA FISCALE MARGINALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE – ART. 46 DPR 445/2000

Il sottoscritto _____

Nome

Cognome

codice fiscale

luogo di nascita: _____ (_____) oppure _____ il _____

Comune Italiano

Prov.

Stato Estero

data

Residenza anagrafica attuale: _____

Via/Piazza

n.

_____ (_____) _____

Località

C.A.P.

Comune Italiano

Prov.

In qualità di: ☐ co.co.co., ☐ titolare di borsa di studio, ☐ vincitore di premio, ☐ altro (precisare) _____,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta, non richieste presso altro sostituto d'imposta e

chiede

(contrassegnare con "x" le caselle che interessano)

☐ che sui compensi, di norma tassati ad aliquota a scaglioni, sia applicata un'**aliquota marginale** pari a:

(non verranno riconosciute le detrazioni fiscali personali, per familiari a carico né il trattamento integrativo)

☐ 33%

☐ 43%

☐ il riconoscimento delle **detrazioni personali** in qualità di lavoratore assimilato a lavoratore dipendente

☐ l'applicazione della **detrazione personale a importo minimo intera, pari a €1.380**, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 365 giorni, possedendo nell'anno un reddito non superiore a € 15.000

☐ le detrazioni per i seguenti **familiari a carico**¹:

<u>RAPPORTO</u>	<u>A CARICO</u>	<u>DATA DECORRENZA</u>	<u>NOME e COGNOME</u>	<u>DATA e LUOGO DI NASCITA</u>	<u>CODICE FISCALE</u>
<u>CONIUGE o PARTNER UNITO CIVILMENTE</u>	☐ SI ☐ NO				

¹ I soggetti che non hanno cittadinanza italiana, UE o SEE (che comprende gli Stati UE e i tre Stati EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia) possono beneficiare delle detrazioni per familiari a carico solo se i familiari sono residenti in Italia.

RAPPORTO	A CARICO	DATA DECORRENZA	NOME e COGNOME	DATA e LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE		
FIGLIO	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	☐ disabile
☐ chiede, per il primo figlio, l'applicazione della detrazione per il coniuge a carico in quanto mancante							
FIGLIO	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	☐ disabile
FIGLIO	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	☐ disabile
FIGLIO	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	☐ disabile
ALTRO FAMILIARE ²	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	
ALTRO FAMILIARE ²	☐ SI ☐ NO					☐ 50% ☐ 100%	

Ai fini del trattamento integrativo di cui all'art. 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3 convertito dalla L. 2 aprile 2020, n. 21 e ss.mm.ii. che viene riconosciuto automaticamente dall'Università di Padova per l'anno in corso, se ve ne sono i requisiti.

Chiede <i>(indicare con "x" in caso di scelta dell'opzione)</i> ☐ che non venga riconosciuto il trattamento integrativo dall' art. 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3
--

Si ricorda che la presente richiesta/dichiarazione deve essere congruente con quelle eventualmente già presentate nell'anno in corso all'Università degli Studi di Padova (Dipartimento, Centro, Servizio, ecc.).

Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione o altro dato che comporti modifiche al regime contributivo e/o fiscale, o che comunque sia rilevante ai fini previdenziali e/o fiscali, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri e responsabilità dovessero derivare al committente dalla mancata tempestiva comunicazione delle variazioni a quanto sopra dichiarato.

Padova, _____

Firma, _____

I dati della presente comunicazione saranno trattati in conformità al DLgs. 196/03 come modificato dal DLgs 101/18, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli Studi di Padova, conseguenti alla costituzione del rapporto di lavoro

Padova, _____

Firma, _____

Attenzione: 1. allegare fotocopia documento di riconoscimento,

2. prima di compilare il modulo leggere attentamente le AVVERTENZE.

² I familiari a carico diversi da figli e coniuge possono essere gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) a condizione che convivano con il contribuente.

AVVERTENZE

❖ La **detrazione personale** spetta per i **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR³ (esclusi quelli indicati nel comma 2) lettera a) e per i **redditi assimilati** di cui all'art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, del TUIR.

❖ Familiari a carico

I familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito complessivo annuo **non supera Euro 2.840,51** ad eccezione dei figli **sotto i 24 anni** di età che, a partire dal 1 gennaio 2019, sono considerati a carico se nell'anno hanno percepito un reddito complessivo **fino a Euro 4.000 lordi**. L'art. 1, co. 11, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è intervenuto modificando l'art. 12 del TUIR³: la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera c) del citato art. 12 prevede che le detrazioni per figli a carico spettino per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, **ma inferiore a 30 anni**, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5 Febbraio 1992, n.104.

Il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della Legge delega n. 46 del 1 aprile 2021, ha istituito l'Assegno Unico e Universale per i figli **fino ai 21 anni di età**. Le detrazioni ex art. 12 del TUIR per figli a carico di età fino a 21 anni sono pertanto abrogate a decorrere dal 1 marzo 2022 e sostituite dall'Assegno Unico Universale. L'Assegno Unico Universale sarà corrisposto dall'INPS.

I **familiari a carico dei dipendenti cittadini SEE⁴** per i quali possono essere riconosciute le detrazioni anche se non conviventi con il contribuente sono:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato. Ai sensi della Legge 76/2016, il partner dell'unione civile è assimilato al coniuge ai fini fiscali, pertanto è possibile godere della detrazione, qualora venga rispettato il requisito reddituale di cui sopra;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) di età **inferiore ai 30 anni** non disabili, indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari". La detrazione (per i figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni) è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. È considerata **disabile** la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Possono essere considerati a carico anche gli **ascendenti**, a condizione che **convivano con il contribuente**. Sono ascendenti:
 - i genitori
 - i nonni e le nonne
 - i bisnonni e le bisnonne

Per i **dipendenti cittadini non SEE⁴** le detrazioni per i familiari a carico sono le stesse previste per i cittadini SEE a patto che i familiari **siano residenti in Italia**.

❖ Data decorrenza

Inizio: - la detrazione per i familiari a carico decorre dal 1 gennaio dell'anno in corso; - la detrazione per i familiari a carico viene riconosciuta dalla data della presa di servizio, se successiva al 1 gennaio. I soggetti che hanno preso servizio successivamente al 1 gennaio dell'anno in corso e non hanno beneficiato della detrazione per familiari a carico presso altro datore di lavoro possono richiederne il riconoscimento dal 1 gennaio contattando l'Ufficio Fiscalità. - la detrazione per i familiari a carico decorre dalla data dell'evento (nascita, adozione, affiliazione o affidamento del figlio o di matrimonio o unione civile), se successiva al 1 gennaio e alla presa di servizio.

Cessazione: - in caso di matrimonio o decesso del familiare a carico, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili durante l'anno, la detrazione cessa alla data dell'evento.

❖ **L'aliquota fiscale marginale**, se richiesta dal soggetto, darà luogo ad una tassazione maggiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione delle aliquote ragguagliate agli scaglioni di reddito annuali. L'indicazione dell'aliquota marginale è utile per evitare debiti d'imposta a saldo nella dichiarazione dei redditi se il soggetto ha altri redditi.

³ Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

⁴ Lo Spazio economico europeo (SEE) raggruppa i 27 Stati membri dell'Unione europea (Unione) e tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

NB: La richiesta di applicazione dell'aliquota marginale alla retribuzione comporterà l'inibizione del riconoscimento di:

- **detrazioni personali;**
- **detrazioni per familiari a carico;**
- **trattamento integrativo.**

❖ **Trattamento integrativo art. 1 del DL 5 febbraio 2020, n. 3 modificato dal II comma 3 lettera a) dell'art. 1 della L. 234 del 30 dicembre 2021:** il trattamento integrativo viene riconosciuto secondo il seguente schema:

- per redditi lordi fino ad € 15.000,00: fino a € 1.200,00 all'anno;
- per redditi lordi compresi tra € 15.000,00 e € 28.000,00: importo pari alla differenza tra detrazioni fiscali e imposta lorda se le prime sono di ammontare superiore alla seconda. In particolare, per la determinazione della spettanza del trattamento integrativo e del relativo importo, si dovrà tenere conto delle seguenti detrazioni IRPEF: per i familiari a carico; per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione; per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto); per erogazioni liberali; per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR; per le rate non fruitive relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative.

Per quanto concerne il computo dei redditi che concorrono al raggiungimento dei predetti limiti, il comma 2 dell'art. 3 del DL 3/2020 precisa che assume rilievo anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. "rientro cervelli") e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. "regime speciale per lavoratori impatriati").

Principali motivi per i quali chiedere che non venga riconosciuto il trattamento integrativo:

- si dispone in Italia di un reddito complessivo stimato per l'anno corrente (compreso quello corrisposto dall'Università degli Studi di Padova), al netto di quello per l'abitazione principale, maggiore di € 15.000,00. Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. "rientro cervelli") e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. "regime speciale per lavoratori impatriati").
- il reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è totalmente esente;
- sul reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è applicata l'agevolazione prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione;
- sul reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è applicata l'aliquota fiscale marginale;
- si riceve il trattamento integrativo da altro datore di lavoro/committente.